

COMUNE DI VARALLO POMBIA
Provincia di Novara

Ordinanza n. 02/07

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera;

Visto il D.M. 21/04/1999, n.163, dove all'art.1/3^ comma prevede che i Sindaci adottano misure della limitazione della circolazione sulla base dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria;

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 22/04/99, n.1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, in particolare l'allegato III, valori limite per le particelle (PM 10);

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"* che:

- a. all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria;
- b. all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
- c. all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
- d. all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria.

Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria: *Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento* approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:

- a) sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
- b) sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;

- c) sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994.

Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

Visto che la Giunta provinciale di Novara con deliberazione n. 87 del 17/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto ad approvare il piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D.Lgs n. 351/99, nel cui terzo capitolo dedicato alla mobilità urbana, alla lettera L) sono individuati gli interventi di mitigazione criticità atmosferica;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3859 del 18 settembre 2006 *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ex artt. 7,8 e 9 Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351. stralcio di piano per la mobilità*, che prevede nuove misure per la riduzione delle emissioni dei veicoli;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 57-4131 *Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilità in attuazione della l.r. 7 aprile 2000, n. 43 di cui alla D.G.R. 66 – 3859 del 18 settembre 2006, nonché rimodulazione delle misure di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo e definizione di ulteriori azioni in materia*, che affida alla concertazione tra Enti Locali la specifica individuazione delle misure, sia nelle zone di Piano sia in quelle di mantenimento, individuando alcune specifiche minime da adottare;

Tenuto conto delle risultanze delle consultazioni tra Provincia di Novara e Amministrazioni Comunali interessate svoltesi tra ottobre e dicembre 2006;

Vista a deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 13 Gennaio 2007 con la quale l'Amministrazione Comunale aderisce al piano di azione proposto dalla Provincia di Novara;

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare nei centri abitati;

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

Visto l'art. 109 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico, laddove è possibile, e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

Dal 15/01/2007, su tutte le strade comunali e/o private di uso pubblico, insistenti sul territorio del Comune di VARALLO POMBIA è istituito:

dalle ore 08.30 alle ore 11.30

e

dalle ore 15.00 alle ore 17.00,

dal LUNEDÌ al VENERDÌ,

il

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

- a) dei veicoli alimentati a benzina con omologazione precedente all'Euro 1, pur se provvisti di bollino blu;**
- b) dei veicoli diesel con omologazioni precedenti all'Euro 2, pur se provvisti di bollino blu,**
- c) dei ciclomotori e motocicli a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di dieci anni.**

DEROGHE:

- a)** veicoli a trazione animale, velocipedi, veicoli aventi massa superiore a 3,5 ton;
- b)** veicoli a trazione elettrica o ibrida, veicoli alimentati a gpl o metano;
- c)** veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, dei Vigili del fuoco, dei servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, dell'ASL, dell'ARPA, e di tutte le pubbliche amministrazioni;
- d)** veicoli di operatori di aziende di servizi pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, giornalisti, poste e telegrafi, ecc.);
- e)** veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di emergenza con fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l'attività dell'azienda;
- f)** veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate;
- g)** veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- h)** veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
- i)** veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc.;
- j)** macchine operatrici, mezzi d'opera, macchine agricole e veicoli classificati da uso speciale (di cui al D.Lgs 285/92, art.54/1^a e 2^a comma), per motivi di impiego;
- k)** veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
- l)** veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- m)** veicoli del Corpo Consolare e Diplomatico;
- n)** veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori;
- o)** veicoli destinati al trasporto di cose, utilizzati dagli esercenti il commercio su area pubblica, nei giorni del mercato o fiera, per il tragitto più breve, esclusivamente dal comune di residenza al comune sede di mercato o fiera e viceversa;
- p)** veicoli adibiti a trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- q)** veicoli destinati al trasporto di cose per il trasporto di merci deperibili e medicinali;
- r)** veicoli con targa estera, condotti da persone non residenti in Italia;
- s)** veicoli ad uso dei ministri di culto di qualsiasi confessione per motivi legati al proprio ministero;
- t)** veicoli iscritti nei registri delle auto storiche di cui all'art. 60 del codice della strada per la partecipazione alle manifestazioni iscritte al calendario ASI;

Il presente provvedimento si applica in tutto il territorio comunale, meno che sulle strade di seguito elencate:

- **Strada Statale n. 32 Ticinese;**
- **Strada Statale n. 336 della Malpensa** (*parte di Via Sempione, parte di Via Circonvallazione, Via Caccia, Via Gramsci, Piazza Mazzini, Via Simonetta, Via Ticino, Loc. Cascina Chisvoj, Regione Porto Torre*);
- **Strada Provinciale n. 29, Pombia - Varallo Pombia - Castelletto S. Ticino** (*Via Brera, Via Roma, Piazza Mazzini, Via Martiri della Libertà, Via Castelletto Ticino, Via Comunale*);
- **Strada Provinciale n. 23, per Divignano** (*Via per Divignano*);
- **Via Sottomonte;**
- **Via Porto** (*parte*) *da Via Martiri della Libertà alla Stazione FF.SS.;*
- **Via Madonna** (*parte*) *da Via Martiri della Libertà, escluso la diramazione senza uscita, fino all'intersezione con via Circonvallazione;*
- **Via Circonvallazione** (*parte*) *dall'intersezione con Via Madonna, all'incrocio con Via Caccia e Via Lana, rotonda compresa;*
- **Via Sempione** (*parte*) *dalla rotonda all'incrocio con via Circonvallazione all'incrocio con Via Don Gnocchi;*
- **Via Don Gnocchi;**
- **Via Stazione** (*parte*) *dall'incrocio con Via Circonvallazione al ponte sopra la linea ferroviaria, compreso la strada di accesso alla Stazione FF.SS.;*
- **Via Motto** (*parte*) *dalla Via Stazione al parcheggio antistante l'accesso alla banchina ferroviaria;*
- **Il parcheggio di Piazza Risorgimento**, *compreso la strada di accesso da Via Sempione e di uscita su Via Don Gnocchi;*
- **L'area a parcheggio denominata Parco Priuli**, *compreso la strada di accesso e uscita su Via Don Gnocchi;*
- **L'area a parcheggio di Piazza Marconi** *compreso la strada di accesso e uscita su Via Martiri della Libertà;*
- **L'area a parcheggio denominata "Allea"** *in Via Martiri della Libertà;*
- **L'area a parcheggio denominata "Bosa"** *in Via Comunale alla Frazione Cascinetta;*

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30 Apr. 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Varallo Pombia 13 Gennaio 2007.

Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
Dott.ssa Ficile Adriana